

# Non neutralizzabile il riscatto laurea che riduce l'importo della pensione

## Corte costituzionale

Se ha causato il passaggio da metodo misto al retributivo non si può tornare indietro

È un'opzione che può non dare il risultato sperato nel momento in cui la si esercita

### Matteo Prioschi

Il riscatto della laurea che ha determinato il passaggio dal metodo di calcolo della pensione misto a quello retributivo non può essere successivamente neutralizzato in modo da ritornare al metodo misto per beneficiare di un importo della pensione più alto. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 112/2024, ritenendo legittimo il combinato disposto dell'articolo 1, comma 13, della

legge 335/1995 e l'articolo 24, comma 2, del Dl 201/2011

Nel 1996 un lavoratore ha riscattato gli anni di studi universitari, così acquisendo 18 anni di anzianità contributiva entro il 1995 e passando dal metodo di calcolo misto a quello retributivo. Il primo prevede la determinazione dell'importo della pensione con il metodo retributivo per le annualità fino al 1995 e quello retributivo dal 1996; il secondo, dopo la riforma del 2011, applica il retributivo fino al 2011 e il contributivo dal 2012.

Giunto al momento di andare in pensione con "quota 100", ha constatato che, con il metodo retributivo, l'importo della sua pensione era di 9.220,94 euro mensili, anche per effetto della regola in base a cui l'ammontare messo in pagamento deve essere più basso tra quello calcolato tutto con il metodo retributivo e quello retributivo post-riforma (articolo 1, comma 707, della legge 190/2014). Invece con quello misto sarebbe stato di 11.427,94 euro. Poiché gli anni riscattati erano inin-

fluenti al raggiungimento del requisito contributivo pari a 38 anni richiesto da quota 100, ha chiesto la neutralizzazione di tale periodo (non l'annullamento dell'operazione e nemmeno il rimborso di quanto versato per la stessa) e il ritorno al metodo misto.

Con il metodo retributivo l'importo della pensione dipende dalla retribuzione pensionabile percepita in un arco temporale più o meno ampio prima del pensionamento. Può accadere che una persona, raggiunti i requisiti di pensionamento, continui a lavorare, ma con una retribuzione inferiore a quella precedente. In tale situazione l'ultimo periodo lavorato determinerebbe un assegno più basso. Il principio di neutralizzazione applicato dalla Consulta prevede l'esclusione dal calcolo dell'assegno degli eventuali periodi "peggiorativi" maturati dopo aver raggiunto i requisiti minimi.

Nel caso oggetto della sentenza 112/2024, invece, il periodo riscattato, afferma la Corte, si riferisce al-

l'inizio dell'attività lavorativa e quindi non influisce sull'importo della pensione ma aggiunge solo anzianità contributiva. E il pensionando chiede di neutralizzare gli anni riscattati non per annullare gli effetti negativi all'interno del metodo retributivo, bensì per uscire dallo stesso. Ma ciò determinerebbe la possibilità di decidere la scelta del metodo di calcolo della pensione «in base a una valutazione ex post, ossia effettuata nel momento del pensionamento, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale».

Inoltre, argomentano i giudici, la neutralizzazione tutela il lavoratore da fattori indipendenti da sue scelte, mentre il riscatto è una sua decisione presa perché «all'epoca» il sistema retributivo era ritenuto «generalmente più favorevole per il pensionato» e il riscatto «si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che può non sortire i positivi effetti sperati»